

## **TI\_GERICHTE 11.2002.113 vom 12. August 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-08-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.113)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.113 du 12 août 2004

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.113 del 12 agosto 2004

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

tit. fin. CC). Il Pretore e le parti, per altro, si sono fondati sul medesimo principio. Litigiosi in questa sede rimangono il contributo di mantenimento per la moglie e alcuni aspetti della liquidazione del regime dei beni. Non sono appellati invece lo scioglimento del matrimonio, la trattenuta del contributo dallo stipendio del marito, la durata del contributo medesimo, la sua indicizzazione e la suddivisione degli averi di secondo pilastro. A tale riguardo la sentenza del Pretore ha assunto perciò carattere definitivo ( Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC ). I. Sull'appello principale

#### **E. 2**

Lo scioglimento del regime matrimoniale va esaminato prima delle controversie sui contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). Nella fattispecie, per quanto riguarda l'abitazione a \_\_\_\_\_ (bene proprio dell'attore), il Pretore ha rimproverato alla convenuta di non avere dimostrato che la ristrutturazione avvenuta nel 1981/82, quando il fondo era ancora intestato al suocero, sia stata finanziata dall'attore. Quanto ai successivi interventi, dagli atti non risulta il costo né il valore dell'immobile al momento in cui sono stati eseguiti, di modo che non è possibile – per il primo giudice – calcolare il compenso spettante alla massa degli acquisti.

#### **E. 3**

L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia tenuto conto degli investimenti per la riattazione e l'ampliamento dell'abitazione a \_\_\_\_\_ (particela 3137 n. RFD di \_\_\_\_\_) degli anni 1981/82. Adduce che, contrariamente a quanto reputa il primo giudice, gli investimenti eseguiti prima della donazione del fondo al coniuge non sono stati finanziati interamente dal di lui padre, mentre la circostanza che a quel momento il fondo non gli fosse formalmente intestato è irrilevante, l'art. 209 cpv. 3 CC dovendo essere applicato per analogia. a) Giusta l'art. 209 cpv. 3 CC se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato in base al valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. Il diritto al compenso presuppone pertanto che l'investimento sia stato effettuato a carico – rispettivamente in favore – di beni di pertinenza del medesimo coniuge

(v. Hausheer/Geiser/Kobel , *Das Eherecht des Schweizerisches Zivilgesetzbuches*, 3 a edizione, pag. 195 n. 12.113 e 12.114). b) Nella fattispecie i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'abitazione a \_\_\_\_\_ risalgono agli anni 1981/82, quando la particella apparteneva ancora ad \_\_\_\_\_, il quale ha poi donato il fondo al figlio – a titolo di anticipo ereditario – il 29 ottobre 1984 (doc. Z), momento in cui gli interventi erano già terminati (perizia pag. 13 risposta n. 4.1). L'appellante sostiene – come detto – che l'art. 209 cpv. 3 CC va applicato anche ai casi in cui un contributo versato dalla massa degli acquisti sia destinato a un bene destinato a essere acquisito gratuitamente per realizzare l'alloggio coniugale, tant'è che per analogia l'art. 206 cpv. 1 CC si applica ai contributi erogati da uno sposo all'altro prima del matrimonio (in proposito: Deschenaux/Steinauer/Baddeley , *Les effets du mariage*, Berna 2000, pag. 515 nota 13 con rimandi). Ora, a prescindere dal fatto che quest'ultimo orientamento è opinabile per motivi inerenti alla sicurezza del diritto ( Sandoz , *Le casse-tête des créances variables entre époux ou quelques problèmes posés par l'art. 206 CC*, in: RDS 1991 I pag. 427; Stettler/Waelti , *Droit civil IV*, 2 a edizione, pag. 182 n. 345), in concreto non sono in discussione contributi tra fidanzati, giacché al momento dei lavori sulla particella n. 3137 le parti erano sposate da tempo, né è questione di contributi di un coniuge all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro, il marito avendo compiuto investimenti su beni di un terzo (il padre). Tutt'al più liberalità o alienazioni fatte con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro coniuge possono, se del caso, essere soggette a reintegra negli acquisti in virtù dell'art. 208 CC. c) Nell'ipotesi in cui non sia dato diritto al compenso per gli investimenti effettuati prima che il marito ricevesse in donazione l'immobile, l'appellante chiede che sia preso in considerazione l'ammortamento di fr. 44 636.– del debito ipotecario assunto con l'atto di donazione e il sussidio di fr. 2250.– annui da parte dell'Ufficio abitazioni economiche. Nella fattispecie è pacifico che l'ipoteca gravante la casa, bene proprio del marito, appartiene anch'essa alla massa dei beni propri e che gli ammortamenti dell'ipoteca medesima – come il pagamento degli interessi ipotecari – sono avvenuti con acquisti del marito. E siccome l'ammortamento altro non è che il rimborso parziale del debito ipotecario, i pagamenti fatti a carico di una massa diversa dalla quale l'ipoteca è attribuita costituiscono contributi all'altra massa per l'acquisto di un bene patrimoniale. Ciò dà origine a una pretesa variabile fra la massa che consente l'ammortamento e la massa gravata dal debito ( Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., pag. 558 n. 1384; Hausheer/Reusser/Geiser in: *Berner Kommentar*, n. 63 ad art. 196 CC). d) Il calcolo del diritto al compenso (art. 209 cpv. 3 CC) implica, per la sua natura proporzionale, non solo che si conosca l'ammontare del contributo di una massa all'altra, ma anche il valore del bene, tanto al momento dell'investimento quanto al momento della liquidazione del regime (Rep. 1999 pag. 155). Dimostrare tali dati incombe al coniuge che avanza pretese (loc. cit. con rimando), di modo che, pur conoscendo l'ammontare dell'investimento, in assenza di ogni elemento inerente al valore antecedente del bene e dandosi dati incompleti sul suo valore attuale, le pretese avanzate da un coniuge sulla base dell'art. 209 cpv. 3 CC vanno respinte (I CCA, sentenza del 16 marzo 1999 in re G. consid. 4c, confermata nella sentenza del Tribunale federale del 29 giugno 1999 pubblicata in: Rep. 1999 pag. 153). Contrariamente al caso trattato nella sentenza appena citata, nella fattispecie dall'incarto è possibile ricostruire i dati necessari alla valutazione del diritto al compenso. Dagli atti, infatti, risulta che, al momento in cui è stato donato al marito, l'immobile (già riattato) valeva, con il terreno, fr. 474 950.– (perizia, pag. 13, risposta n. 4). Non è dato di conoscere il suo valore, con il terreno, al momento della liquidazione del regime, giacché il perito – così interpellato – ha stimato solo gli edifici e le

sistemazioni esterne (perizia, pag. 32, risposta n. 3). Dai dati a disposizione si evince nondimeno che il valore delle costruzioni, escluso il terreno e le sistemazioni esterne, è aumentato da fr. 359 550.– a fr. 447 550.– (perizia, loc. cit.). Quanto al valore del terreno, è notorio che dal 1984 a oggi i terreni non si sono deprezzati (anzi, se mai è vero il contrario). Ci si potrebbe domandare perciò se il diritto al compenso non debba essere commisurato almeno al plusvalore delle costruzioni. L'appellante limitandosi a chiedere che la massa degli acquisti del marito vada aumentata di fr. 44 636.–, pari al valore dei soli ammortamenti, non è il caso di approfondire la questione. Per quanto riguarda invece il sussidio di fr. 2250.– percepito dall'attore fra il 1985 e il 1994 per il rinnovo dell'abitazione (doc. DD), esso è già compreso nell'importo complessivo dell'ammortamento del debito ipotecario, cui il sussidio era destinato.

#### **E. 4**

Per quanto concerne la casa di vacanza ai \_\_\_\_\_ (particella n. 889 RFP di \_\_\_\_\_), il Pretore, dopo averla qualificata come bene proprio del marito, ha ritenuto non provate le pretese della moglie, rilevando che, la costruzione essendo avvenuta a tappe, la mancanza di dati relativi a ogni singolo investimento e del valore dell'immobile al momento dei vari interventi non consente di calcolare alcun compenso. L'appellante si duole che nella massa degli acquisti del marito non figurino un compenso di fr. 6700.– per la somma da lui pagata per l'acquisto, nel 1982, di due superfici di terreno poi aggregate al fondo. Essa sostiene che a torto il Pretore ha ritenuto non dimostrata la pretesa, il contributo di quella massa alla costruzione risultando dalla perizia. Soggiunge che l'immobile è stato edificato dall'attore con l'aiuto di amici e la partecipazione di artigiani retribuiti e che la collaborazione dei conoscenti non era gratuita, giacché era stato pattuito uno scambio di prestazioni. Quanto al materiale, gran parte di quello impiegato nella costruzione (l'80%, secondo la stima del perito giudiziario) era riciclato e pertanto gratuito. Il valore attuale dell'edificio e delle opere di sistemazione esterne essendo di fr. 122 650.–, l'appellante chiede che il compenso in favore della massa degli acquisti sia fissato complessivamente in fr. 80 290.– (50% di fr. 122 650.– per il lavoro, 20% di fr. 61 325.– per il materiale e fr. 6700.– per i terreni acquistati nel 1982). a) Dandosi più investimenti su un medesimo immobile, la partecipazione al plusvalore o al deprezzamento per ciascun investimento va calcolata di regola singolarmente (DTF 123 III 157 consid. 6a/cc con rinvio; Hausheer/Geiser/Kobel, op. cit., pag. 197 n. 12.124; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 52 ad art. 209 CC; Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 21 ad art. 206 e n. 23 ad art. 209). Se non che, nel caso specifico la casa di vacanza è stata oggetto di un'unica domanda di costruzione e di una sola licenza edilizia (doc. H). Il fatto che essa sia stata eretta a tappe, durante il tempo libero del marito (perizia, pag. 27), non basta per considerarla un insieme di più investimenti. Contrariamente a quanto si evince dalla sentenza impugnata (pag. 12), il marito non ha inoltrato due domande di costruzione lo stesso giorno, l'una per la costruzione della casa di vacanza e l'altra per lavori vari. Dal doc. H si desume l'esistenza di una sola domanda di costruzione, datata 22 dicembre 1970, e di un'unica licenza edilizia, del 1° aprile 1971. b) Il terreno su cui sorge la casa (particella n. 889, già n. 10 719 RFP di \_\_\_\_\_) è un bene proprio del marito, ricevuto in donazione dal padre (art. 198 CC; doc. FF). L'8 aprile 1982 il marito ha poi acquistato due scorpori di terreno: il primo di 209 m<sup>2</sup> proveniente dalla particella n. 10 721, il secondo di 461 m<sup>2</sup> staccato dalla particella n. 10 720, al prezzo complessivo di fr. 6700.–. Entrambe le aree sono state aggregate alla particella n. 10 719, divenuta in seguito, appunto, la n. 889. Le parti riconoscono che tali superfici sono anch'esse beni propri dell'appellato e che il relativo prezzo è stato pagato con

il reddito del lavoro del marito, vale a dire con acquisti. Il perito ha stimato che il valore attuale delle aree è rimasto di fr. 10.– il m<sup>2</sup>, immutato rispetto al momento dell'acquisto (perizia, pag. 33, risposta, n. 2 e pag. 29, risposta n. 9), e che la costruzione della casa di vacanza non ha fatto aumentare il valore del terreno circostante (perizia, pag. 33, risposta n. 1.1), né l'acquisto dei due scorpori risulta avere rivalutato l'edificio. Da tale investimento, in sostanza, non è conseguito né un plusvalore né un deprezzamento. Ne discende che la massa degli acquisti ha, per principio, un credito pari al prezzo di acquisto di fr. 6700.– nei confronti di quella dei beni propri del marito. c) Le parti convengono altresì che la casa di vacanza costituisce un bene proprio del marito e neppure v'è più contestazione sul fatto che l'edificazione sia avvenuta ad opera dell'appellato, con l'aiuto di alcuni amici, usando molto materiale riciclato (circa l'80%: perizia, pag. 28 ad 7; delucidazione scritta, pag. 4). Il 20% del materiale impiegato è stato quindi acquistato. Risulta poi che alcuni lavori sono stati curati da un muratore, il quale ha eseguito la parte superiore dei muri perimetrali, i tavolati interni e gli intonaci, venendo per ciò retribuito con “il vitto ... e qualche cento franchi” (deposizione \_\_\_\_\_, verbali pag. 38). Per quanto riguarda le opere attuate personalmente dal marito, i lavori fatti da un coniuge per la massa dei beni propri sono anch'essi considerati acquisti, sicché la massa di questi ultimi acquisisce un credito pari al valore di tale lavoro nei confronti della massa che ne ha beneficiato (DTF 123 III 156 consid. 6a/aa con rimando; Näf-Hofmann, Schweizerisches Ehe- und Erbrecht, Zurigo 1998, pag. 391 n. 1396). Per quel che è invece dell'aiuto apportato dagli amici del marito, esso non può essere considerato gratuito poiché è stato remunerato per mezzo di controprestazioni (deposizioni di \_\_\_\_\_, verbali pag. 28 e di \_\_\_\_\_, verbali pag. 34 seg.). Il valore di tale attività è pure confluito nei beni propri dell'appellato e fonda perciò un credito della massa degli acquisti. L'appellante ha sempre sostenuto invero che i lavori di costruzione sono stati finanziati con redditi di entrambi i coniugi. Il marito però ha contestato tale affermazione, asserendo che la moglie non vi ha contribuito in alcun modo. E siccome non vi è prova quanto al preteso contributo dell'interessata, il finanziamento va ritenuto eseguito con soli acquisti del marito. Di conseguenza è dato un credito della massa degli acquisti del marito verso la massa dei suoi beni propri. Non occorre invece esaminare la questione legata al materiale riciclato, l'appellante nulla chiedendo in proposito. d) Il perito ha stimato il valore delle costruzioni in complessivi fr. 122 650.– (referto, pag. 33, risposta n. 1), da attribuire in egual misura alle prestazioni lavorative e al materiale (referto, pag. 27, risposta n. 4). Egli ha precisato inoltre che l'edificazione non ha fatto aumentare il valore del terreno circostante (perizia, pag. 33, risposta n. 1.1), né vi sono ragioni per ritenere che lo abbia deprezzato. Nel calcolo del diritto al compenso della massa degli acquisti del marito si può quindi fare astrazione del valore del terreno. Del resto, prima che fosse costruita la casa di vacanza non risulta – né le parti pretendono – che sull'appezzamento sorgessero già fabbricati. Ne segue che per la costruzione della casa va riconosciuto alla massa degli acquisti del marito un credito di complessivi fr. 73 590.– a carico dei suoi beni propri (fr. 61 325.–, pari al 50% di fr. 122 650.– per il lavoro, e fr. 12 265.–, pari al 20% di fr. 61 325.– per il materiale acquistato).

## **E. 5**

Per quanto attiene ai beni mobili, l'appellante assevera che il Pretore ha ommesso di attribuire alla sua massa dei beni propri l'aver di previdenza e gli averi bancari esistenti al momento del matrimonio. Chiede pertanto di dedurre complessivi fr. 24 050.30 dalla massa dei suoi acquisti. Inoltre fa valere che il conto corrente postale intestato a entrambi i coniugi era, in realtà, di pertinenza del solo marito, giacché vi affluiva il guadagno di lui, onde la necessità

di togliere fr. 9082.90 dai suoi acquisti e aggiungerli a quelli dell'attore. a) Dagli atti emerge che il 13 febbraio 1976 l'appellante ha ricevuto dalla Fondazione di previdenza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, l'importo di fr. 9811.70 (doc. 5.1). L'attore non contesta che tale somma costituisse il capitale di cassa pensione maturato al 1966 al 1975 (verbali, pag. 55). Ora, secondo l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale rientrano nella massa degli acquisti. Poco importa che nel 1976 l'affiliazione a un istituto di previdenza professionale non fosse obbligatoria: la disposizione fa stato anche per le prestazioni della previdenza facoltativa ( Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 435 n. 1074), compreso l'averne previdenziale accumulato prima del matrimonio ( Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 433 n. 1071). Trattandosi di prestazioni in capitale, l'art. 207 cpv. 2 CC prevede nondimeno un correttivo, nel senso che l'importo ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri solo fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che sarebbe spettata al beneficiario allo scioglimento del regime dei beni. La norma si applica anche al versamento in contanti di prestazioni d'uscita (DTF 127 III 438 verso il basso con numerosi rimandi), le quali, non intervenendo casi di previdenza prima dello scioglimento del regime, vanno attribuite per intero alla massa dei beni propri ( Hausheer/ Reusser/Geiser , op. cit., n. 33 in fine ad art. 207 CC). Nella fattispecie lo scioglimento del regime dei beni risale al 28 agosto 1996, data dell'istanza per il tentativo di conciliazione (art. 204 cpv. 2 CC), mentre l'interessata è stata riconosciuta invalida solo più tardi, dal 1° giugno 1998. Ne discende che tutto importo di fr. 9811.70 dev'essere ascritto alla massa dei beni propri. b) Per quanto si riferisce agli averi bancari detenuti dall'appellante prima del matrimonio, risulta che nel 1969 costei possedeva presso la \_\_\_\_\_ fr. 5033.– su un libretto d'investimento n. \_\_\_\_\_ (doc. 12, 1° foglio in alto: valuta l'11 dicembre 1969), presso il \_\_\_\_\_ fr. 1334.25 su un libretto di risparmio n. \_\_\_\_\_ e titoli per fr. 6000.– in un deposito n. \_\_\_\_\_ (doc. 12, 2° e 3° foglio: valuta il 31 dicembre 1969), per complessivi fr. 12 367.25. Considerato che alla fine del 1970 l'appellante conservava ancora fr. 6488.80 presso la \_\_\_\_\_ (doc. 12, 1° foglio in basso) e fr. 96.50, oltre a titoli per fr. 7820.– presso il \_\_\_\_\_ (doc. 12, 5° e 6° foglio), al momento del matrimonio (il 18 marzo 1970) i suoi averi bancari e i titoli dovevano ammontare per lo meno a fr. 12 367.25. Nelle condizioni descritte il valore dei beni propri della convenuta va aumentato a fr. 22 908.95, ossia fr. 730.– (incontestati) calcolati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 17), cui occorre aggiungere fr. 9811.70 per gli averi di libero passaggio e fr. 12 367.25 per quelli bancari. c) Il Pretore ha ripartito a metà fra gli acquisti dei coniugi il saldo di fr. 18 165.80 esistente al momento della litispendenza, il 28 agosto 1996, sul conto corrente postale n. \_\_\_\_\_ intestato a entrambi (doc. O, 4° foglio nell'inc. DI.93.113.1). L'appellante chiede che l'intero importo sia conteggiato fra gli acquisti dell'attore, sottolineando di avere riconosciuto il conto di proprietà del coniuge, poiché sul medesimo confluivano i di lui stipendi. Dall'estratto che si trova nell'incarto, invero, non è possibile determinare la causale degli accrediti su tale conto. Già con la risposta, tuttavia, la convenuta affermava che quegli averi pertenevano al marito (pag. 10), ciò che quest'ultimo non ha contestato (replica e risposta riconvenzionale, pag. 10). Del resto, che un conto sia a nome di entrambi i coniugi non è determinante (cfr. l'art. 205 cpv. 1 CC; v. Deschenaux/Steinauer/Baddeley , op. cit., pag. 509 n. 1248). Nelle condizioni illustrate l'intero saldo di fr. 18 165.80 va pertanto inserito fra gli acquisti dell'attore.

## E. 6

Ne discende che i conteggi esposti dal Pretore per il calcolo del conguaglio dovuto in liquidazione del regime dei beni, per altro non contestati su altri aspetti, devono essere modificati di conseguenza. I beni del marito al momento dello scioglimento del regime matrimoniale aumentano a fr. 580 827.80 netti, pari a fr. 571 744.90 netti accertati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 16) più fr. 9082.90, ovvero la metà del saldo depositato sul conto corrente postale (sopra, consid. 5c). Dedotti fr. 480 500.– per i beni propri (sentenza impugnata, pag. 17), l'aumento di sua pertinenza assomma così a fr. 100 327.80 (art. 210 CC). Come si è visto, a ciò occorre poi aggiungere fr. 124 926.– quale credito della massa degli acquisti a carico della massa dei beni propri, ossia fr. 44 636.– per gli ammortamenti del debito gravante l'abitazione di \_\_\_\_\_ (consid. 3d), fr. 6700.– per l'acquisto degli scorpori ai \_\_\_\_\_ (consid. 4b) e fr. 73 590.– per la costruzione della casa di vacanza (consid. 4d). L'aumento complessivo è così di fr. 225 253.80. I beni della convenuta diminuiscono invece a complessivi fr. 66 286.90, di cui fr. 75 369.80 netti stabiliti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 17), meno fr. 9082.90, ovvero la metà del saldo depositato sul conto corrente postale conteggiato dal primo giudice, mentre i beni propri ammontano a fr. 22 908.95 (sopra, consid. 5b). L'aumento di sua pertinenza è dunque di fr. 43 377.95. La partecipazione all'aumento in favore della convenuta risulta per finire di fr. 112 626.90 (la metà di fr. 225 253.80: art. 215 cpv. 1 CC), mentre quella in favore dell'attore è di fr. 21 688.95 (la metà di fr. 43 377.95), di modo che quest'ultimo deve alla prima un conguaglio di fr. 90 937.95 (art. 215 cpv. 2 CC).

#### **E. 7**

Dall'importo dovuto in liquidazione del regime dei beni il Pretore ha dedotto inoltre fr. 1305.95, corrispondenti alla metà delle imposte pagate dal marito per l'anno 1996 (sentenza impugnata, pag. 18). L'appellante se ne duole con l'argomento che dopo la separazione il marito ha versato unicamente fr. 245.70 per il conguaglio dell'imposta cantonale 1996 e fr. 251.25 per quella comunale. In effetti dopo il 22 agosto 1996, data della separazione di fatto, l'attore ha pagato, il 10 dicembre 1996, fr. 245.70 per il conguaglio dell'imposta cantonale 1996 (doc. G, 1° foglio in alto a sinistra) e fr. 338.35 per quello dell'imposta comunale 1996, ricevendo successivamente una restituzione di fr. 87.45 (doc. G, 2° foglio). Per gli anni successivi invece, come rileva il Pretore, le parti hanno ottenuto la scissione delle partite fiscali. Tutto considerato, la convenuta deve risarcire perciò fr. 248.30, pari alla metà dell'esborso per le imposte del 1996 affrontato dall'attore dopo la separazione di fatto. Tale importo dev'essere dedotto dal conguaglio calcolato poc'anzi, di modo che il marito dovrà versare all'appellante fr. 90 689.65 in liquidazione del regime dei beni. La convenuta domanda altresì che sul credito le siano riconosciuti interessi del 5% dalla data della sentenza. Su questo punto, tuttavia, l'appello si rivela irricevibile, l'interessata trascurando ogni motivazione a sostegno della propria richiesta (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

#### **E. 8**

L'appellante chiede, inoltre, di aumentare il contributo di mantenimento in suo favore da fr. 1300.– mensili a fr. 2400.– fino al suo pensionamento. A tal fine il Pretore si è fondato su un fabbisogno minimo della convenuta di fr. 3285.50 mensili e su un reddito di complessivi fr. 1990.– mensili (fr. 740.– di rendita AI, fr. 1200.– di reddito ipotetico da attività lucrativa e fr. 50.– di reddito della sostanza mobiliare), onde un ammanco di fr. 1300.– mensili per sopperire alle proprie necessità. Egli ha quindi accertato il reddito del marito in fr. 5707.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2926.42 mensili. Verificato che una

volta coperte le proprie necessità l'attore dispone ancora di risorse più che sufficienti per far fronte all'ammacco della moglie, egli ha fissato il contributo di mantenimento in favore di lei a fr. 1300.– mensili fino al pensionamento. a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello che essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a). b) L'ammontare del contributo di mantenimento deve attenersi altresì ai criteri oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, che corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto ( Werro in: *De l'ancien au nouveau droit du divorce*, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico ( Schwenger in: *Praxiskommentar Scheidungsrecht*, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC). c) In concreto le parti si sono sposate il 18 marzo 1970 e si sono separate di fatto il 22 agosto 1996, quando la convenuta è andata ad abitare per conto proprio. La vita in comune essendo durata oltre 26 anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata ( Schwenger, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). d) Dall'istruttoria risulta che l'appellante, odontotecnica diplomata, dopo la nascita dei figli ha smesso di lavorare per circa 17 anni, riprendendo poi quell'attività a tempo parziale su chiamata e, dal 1996, svolgendo qualche lavoro di sarta a domicilio (deposizione \_\_\_\_\_, verbali pag. 10; interrogatorio formale: verbali pag.

## **E. 11**

Per quanto riguarda il fabbisogno minimo dell'attore, il Pretore l'ha stabilito in fr. 2926.42 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 257.20, comunicazione IF fr. 36.10, oneri ipotecari fr. 371.35, imposta di circolazione fr. 48.33, assicurazione RC auto fr. 117.60, assicurazione stabili fr. 58.13, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 17.41, tassa canalizzazioni fr. 18.52,

contributo consorzio correzione Fiume Ticino fr. 1.78, spese di manutenzione della casa stimate fr. 500.–, imposte stimate fr. 400.–). a) Per l'appellante l'onere per la manutenzione e il riscaldamento della casa del marito non supera fr. 200.– mensili, tanto più che l'esborso non è minimamente comprovato. Da parte sua l'attore chiede che gli siano riconosciuti fr. 1300.– mensili, pari alla pigione conteggiata nel fabbisogno della moglie. Soggiunge che lo stato precario dell'abitazione è documentato dalla perizia. Invero il perito ha attestato che le tubazioni dell'acqua e il riscaldamento necessitano di un risanamento i cui costi sono stati preventivati in fr. 5375.– e in fr. 23 767.40 (referto, pag. 12, risposte n. 3.1 e 3.2; complemento peritale, pag. 3, risposta n. 3.1). Se non che, tali interventi riguardano la manutenzione straordinaria dell'immobile, mentre nel costo per l'alloggio va considerata unicamente la manutenzione ordinaria ( Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 pag. 79), né dagli atti emergono altre spese per la manutenzione del fabbricato. L'attore invoca la parità di trattamento, ma a prescindere dal fatto che le parti non sono più sposate (sicché la parità di trattamento cade nel vuoto: I CCA, sentenza del 19 febbraio 2000 in re P., consid. 7a), essa non si giudica da un punto di vista meramente finanziario. L'interessato ha a disposizione un alloggio di sei locali con cucina e doppi servizi (perizia, pag. 2 risposta n. 1) rispetto all'appartamento di 3½ locali della moglie (doc. C nell'inc. DI.96.113.1). La sua doglianza si rivela dunque infondata. In mancanza di altri dati, non rimane in ultima analisi che ricondurre la spesa per la manutenzione e il riscaldamento della casa a fr. 200.– mensili, come riconosce la convenuta. b) L'appellante chiede di conteggiare nei costi per le automobili dell'attore unicamente fr. 200.– mensili. Sostiene che i documenti giustificativi agli atti non sono attendibili, giacché la controparte dispone di più veicoli. Dagli atti risulta invero che il marito possiede uno scooter, una Mercedes-Benz e una Opel, con cui circola (verbali, pag. 57). Ora, la ricevuta di pagamento prodotta concerne appunto la tassa di circolazione di fr. 580.– annui inerente alla targa della Opel (doc. I nel fascicolo “conclusioni”). Quanto alla ricevuta di fr. 1411.30 in favore dell'assicurazione \_\_\_\_\_, il numero di riferimento sulla medesima coincide con quello della polizza dell'assicurazione per veicoli a motore riguardante l'Opel (doc. I nel fascicolo “conclusioni” e doc. P nel fascicolo “istanza del 5 agosto 1998”). Non sussistono quindi motivi per dubitare di tali importi. L'attore, a sua volta, fa valere una spesa di ulteriori fr. 600.– mensili. A suo dire è un fatto notorio che per benzina, olio e servizi un'auto costa almeno fr. 300.–, ai quali vanno aggiunti altri fr. 300.– per l'ammortamento. Ora, a proposito dell'ammortamento va rilevato subito che esso non rientra nel fabbisogno minimo. Quanto al costo dei carburanti, si giustifica di ammettere un ulteriore importo di fr. 100.–, come per la moglie (sotto, consid. 9). Di più non è possibile concedere. c) L'attore postula inoltre fr. 220.– mensili per i pasti che è tenuto a consumare fuori casa in ragione della sua professione di conducente. Se non che, egli già percepisce un'indennità a tale titolo dal datore di lavoro (da fr. 8.– a fr. 13.– per pasto: doc. B nel fascicolo “conclusioni”). Il resto rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. E in tale importo sono compresi anche il canone per la ricezione radiotelevisiva di fr. 36.05, l'abbonamento alla televisione via cavo di fr. 25.53, la spesa per l'elettricità di fr. 59.72 e per l'acqua di fr. 29.25 (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). d) Quanto all'onere d'imposta, l'attore critica la stima del Pretore ed evoca la tassazione agli atti, i coniugi avendo già scisso le partite fiscali. Egli espone fr. 500.– mensili per l'imposta comunale, altrettanti per quella cantonale e fr. 116.66 per quella federale. Dall'ultima tassazione agli atti (quella del biennio 2001/02, del 10 marzo 2003, nel fascicolo “richiami” dell'inc. 11.2003.114) risulta un onere tributario di fr. 477.25 mensili.

Considerando l'evoluzione dei suoi redditi da lavoro e il contributo di mantenimento a suo carico, il carico d'imposta può ragionevolmente essere stimato in fr. 480.– mensili. e) L'attore postula da ultimo una maggiorazione del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo. Sotto l'egida del vecchio diritto la giurisprudenza aveva stabilito, invero, che una rendita d'indigenza doveva garantire al beneficiario, appunto, il 120% del fabbisogno minimo (DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5C.224/1997 dell'11 novembre 1997, consid. 2). Nel nuovo diritto del divorzio, secondo gli intendimenti del legislatore, tale supplemento non avrebbe dovuto essere rimesso in discussione (FF 1996 I pag. 127). Alcuni autori hanno ritenuto nondimeno che, per il suo schematismo, tale supplemento non fosse compatibile con il principio della solidarietà postmatrimoniale ( Hausheer, *Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung*, in: *Vom alten zum neuen Scheidungsrecht*, Berna 1999, pag. 128 seg. n. 3.13; Stettler, *Les pensions alimentaires consécutives au divorce*, in: *Le nouveau droit du divorce*, Losanna 2000, pag. 153 seg., Sutter/Freiburghaus, *Kommentar zum neuen Scheidungsrecht*, Zurigo 1999, n. 74 ad art. 125 CC; v. pure Schwenzer, op. cit., n. 33 ad art. 125 CC). Il Tribunale federale l'ha invece confermato, pur precisando che la maggiorazione del 20% non è sistematica e non entra in linea di conto nel caso di situazioni economiche precarie (sentenza 5C.238/2000 dell'8 dicembre 2000, consid. 3 con richiami di dottrina, pubblicata in: *FamPra.ch* 2001 pag. 583). Questa Camera si è allineata a tale orientamento (I CCA, sentenza inc. 11.1999.145 del 20 giugno 2002 in re P., consid. 10). Nella fattispecie la questione è, comunque sia, di scarso interesse, poiché il tenore di vita avuto dalle parti prima della separazione di fatto non si limitava al fabbisogno minimo del diritto esecutivo (o al 120% di esso), ma ogni coniuge disponeva di una mezza eccedenza di fr. 928.– mensili (sopra, consid. 8h). Dato un fabbisogno minimo di fr. 2806.40 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 257.20, comunicazione IF fr. 36.10, oneri ipotecari fr. 371.35, spese di riscaldamento e di manutenzione casa fr. 200.–, imposta di circolazione fr. 48.33, assicurazione RC auto fr. 117.60, benzina fr. 100.–, assicurazione stabili fr. 58.13, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 17.41, tassa canalizzazioni fr. 18.52, contributo consorzio correzione Fiume Ticino fr. 1.78, imposte stimate fr. 480.–), per conservare il livello di vita precedente alla separazione l'attore deve disporre di fr. 990.– (come la convenuta: sopra consid. 9d). Il suo “debito mantenimento” ammonterebbe perciò a fr. 3798.– (arrotondati) mensili.

## **E. 12**

Riassumendo, al momento in cui avrà ricevuto il conguaglio in liquidazione del regime dei beni l'appellante disporrà di un reddito mensile di fr. 2160.– mensili, con un ammanco di fr. 1125.50 sul suo fabbisogno minimo (di fr. 3285.50), rispettivamente di fr. 2113.– sul suo “debito mantenimento” (di fr. 4273.–). L'attore dispone invece di fr. 5637.90 mensili, con un agio di fr. 2831.50 sul suo fabbisogno minimo (di fr. 2806.40), rispettivamente di fr. 1839.90 sul suo “debito mantenimento” (di fr. 3798.–). Ora, come detto (consid. 8f), se le risorse sono insufficienti a mantenere il tenore di vita precedente in ragione dei nuovi costi generati dalle due economie domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto a un tenore di vita analogo a quello del debitore. Al marito occorre dunque garantire il fabbisogno minimo di fr. 2806.40 (DTF 127 III 70 consid. 2c) e un agio di almeno fr. 853.–, che gli assicuri un livello di vita pari a quello della moglie (DTF 129 III 8 consid. 3.1.1). Il contributo in favore dell'appellante va pertanto fissato in fr. 1978.50 mensili, arrotondati a fr. 1980.–, in modo ch'essa possa colmare l'ammanco di fr. 1125.50 e avere un agio mensile

di fr. 853.–, come l'attore. L'appello principale deve dunque essere accolto in tale misura. II. Sull'appello adesivo

### **E. 13**

L'attore postula la soppressione di ogni contributo in favore della moglie. Tuttavia egli non adduce alcuna specifica motivazione a sostegno del proprio assunto, di modo che ci si potrebbe interrogare se l'appello adesivo sia ricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, dalle osservazioni all'appello principale si desume che l'interessato fa valere di non avere risorse sufficienti per erogare un contributo alla moglie, dovendo egli far fronte con i propri redditi di fr. 5455.85 mensili a un fabbisogno di fr. 5653.78. Già si è detto però che il reddito dell'interessato ammonta a fr. 5637.90 mensili (consid. 10), mentre il suo fabbisogno minimo è di fr. 2806.40 (consid. 11e). Egli dispone pertanto di quanto basta per far fronte al contributo di mantenimento di fr. 1980.– stabilito in questa sede (consid. 12). Ne discende che l'appello adesivo è destinato all'insuccesso. III. Sulle spese e le ripetibili

### **E. 14**

Gli oneri dell'appello principale, commisurati al tempo e all'impegno richiesto a questa Camera per la motivazione del giudizio, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La moglie vede accogliere per due terzi circa sia la domanda intesa all'aumento il conguaglio dovutole in liquidazione del regime dei beni (da fr. 6996.– a fr. 90 689.65 invece di fr. 134 169.–), sia quella volta all'aumento del contributo in suo favore (da fr. 1300.– a fr. 1980.– mensili invece di fr. 2400.–). Si giustifica dunque di porre due terzi delle spese a carico dell'appellato, con obbligo di versare all'appellante un'equa indennità per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo, essi seguono l'integrale soccombenza del marito, che rifonderà alla convenuta un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che vanno poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2, 4.4 e 5 della sentenza impugnata sono così riformati: 2. AADE1 verserà a APPE1, a titolo di contributo di mantenimento, l'importo mensile anticipato di fr. 1980.–. 4.4 AADE1 è condannato a versare a APPE1 un conguaglio di fr. 90 689.65 in liquidazione del regime dei beni. 5. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 4630.– sono poste per quattro quinti a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. AADE1 rifonderà inoltre a APPE1 fr. 9000.– per ripetibili ridotte. II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1210.– b) spese fr. 50.– fr. 1260.– già anticipati dall'appellante, sono posti per un terzo a suo carico e per il resto a carico dell'appellato, che rifonderà a APPE1 fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto. IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili. V. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.